

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 33

Roma, 24 luglio 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Quadro normativo

- /// **Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023** "Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino".

/// **Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023". Articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; articolo 2, commi 4 e 5.

Premessa

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi a partire dalla data della deliberazione stessa, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

A seguito delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Infine, con il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127, sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge.

Acquisito il preventivo nulla-osta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹ si forniscono le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché le indicazioni relative al *durc on line*.

A. Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, rubricato "Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi", individua al comma 1 l'ambito soggettivo ossia *i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1*.

Al comma 2 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria *in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023*.

¹ Nota protocollo n. 0007158 del 19 luglio 2023.

Al comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che la sospensione di cui al comma 2 si applica anche *ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.*

Il successivo comma 6 prevede la sospensione *per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.*

Il comma 7 dispone che *i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento (...) riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. (...) Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.*

Infine il comma 9 dell'articolo 1 in esame disciplina il differimento di tre mesi dei termini e delle scadenze previste dall'articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'articolo 2, comma 4, quarto periodo, ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 anche dei termini *per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.*

Per i medesimi soggetti l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 *sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.*

Inoltre, l'articolo 4, al comma 2, prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi i medesimi termini di cui al comma 1 *relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.*

B. Soggetti destinatari

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 in esame individua l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione stabilendo che *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.*

La sospensione riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell'individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante.

Ciò in quanto la *ratio legis* è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall'agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Si precisa che in caso di aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative ai sensi dell'articolo 26 del decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma.

Le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l'intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro", che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Le disposizioni relative alla sospensione si applicano, infine, anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 per gli adempimenti posti a loro carico.

C. Versamenti sospesi

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124².

Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano anche le rate mensili nell'ambito delle rateazioni ordinarie³ concesse dall'Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato⁴.

1) Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio *on line* "Comunicazione

² Articolo 44, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, come inserito dall'articolo 59, comma 19, secondo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 55, comma 5, secondo periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144.

³ Articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389.

⁴ Articolo 1, comma 5, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

- ✓ codice **269** sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- ✓ codice **270** sospensione delle rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie⁵ concesse dall'Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- ✓ codice **271** sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e di cui all'articolo 27 delle modalità di applicazione delle vigenti tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (MAT) per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

2) Ripresa della riscossione dei premi

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 *sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.*

Pertanto:

1. **entro il 20 novembre 2023** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023;
2. devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie⁶; le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione **entro il 20 novembre 2023** unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.

3) Modalità di versamento dei premi sospesi

Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione *Altri enti previdenziali e assicurativi* numero di riferimento **"999269"**.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento **"80000x"** comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

D. Istruzioni in merito al rilascio del durc *on line*

Con riferimento al durc *on line* i versamenti sospesi in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di

⁵ Articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389.

⁶ Articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389.

documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte *ex lege* a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 1° maggio 2023.

In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

E. Sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata

Come precisato sul sito di Agenzia delle entrate-riscossione⁷, in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono state previste le seguenti misure:

- ✓ sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023⁸;
- ✓ sospensione dei versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“Rottamazione-ter”);
- ✓ sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione⁹;
- ✓ proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Rottamazione-quater”) per cui la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023¹⁰;
- ✓ differimento di tre mesi sia del termine entro il quale Agenzia delle entrate-riscossione comunicherà le somme dovute a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata di cui alla citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il perfezionamento della definizione stessa, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute¹¹.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento per espressa previsione normativa riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione¹².

La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

⁷ <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Decreto-Alluvione-sospesa-la-riscossione-fino-al-31-agosto-2023-e-piu-tempo-per-la-Definizione-agevolata/> e <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Decreto-Alluvione-sospesa-la-riscossione-fino-al-31-agosto-2023-e-piu-tempo-per-la-Definizione-agevolata/>

⁸ Articolo 1, comma 4, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

⁹ Articolo 1, comma 8, primo periodo, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

¹⁰ Articolo 1, comma 9, secondo periodo, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

¹¹ Articolo 1, comma 9, secondo periodo, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

¹² Articolo 1, comma 7, secondo periodo, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

F. Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, quarto periodo, è sospeso il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, vale a dire:

- i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'Inail contro i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- i ricorsi alla Sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le MAT 2019.

Si ricorda che il termine in argomento è perentorio ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale il datore di lavoro che promuove ricorso, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta.

La sospensione è dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e si applica nei confronti dei medesimi soggetti indicati al paragrafo A, e cioè dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Per usufruire della sospensione in argomento, i datori di lavoro interessati devono comunicare la volontà di avvalersi della sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e di cui all'articolo 27 delle MAT 2019 con l'apposito servizio indicato al paragrafo 5).

Si richiama l'attenzione sulla necessità della suddetta comunicazione ai fini del *durc on line*.

G. Sospensione dei procedimenti di competenza dell'Inail

L'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, commi 1 e 2, prevede la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

1) Procedimenti relativi alle prestazioni

In base alla sopracitata disposizione, devono ritenersi sospesi i termini prescrizionali o decadenziali relativi alle prestazioni assicurative facenti capo ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti/domiciliati nei comuni interessati dall'alluvione. La sospensione riguarda il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e riprende a

decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sono sospesi in particolare:

- i termini di revisione delle rendite per infortunio stabiliti dall'articolo 83 e i termini di revisione delle rendite da malattie professionali stabiliti dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che scadono nel periodo di sospensione;
- l'azione per conseguire le prestazioni Inail ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di infortunio o di manifestazione della malattia professionale;
- i termini per l'opposizione di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
- i termini di decadenza previsti dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina la costituzione della rendita ai superstiti, dall'articolo 151 del citato d.p.r. che regola la liquidazione della rendita di passaggio e dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda di concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Quanto ai termini per l'inoltro delle denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ex articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nonché le comunicazioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹³, e successive modificazioni, si rappresenta che il decreto-legge in oggetto non menziona espressamente tali adempimenti.

Tenuto conto della *ratio* della normativa in esame, volta specialmente a sospendere gli adempimenti che comportano un onere economico per il datore di lavoro in una situazione di particolare fragilità dovuta agli ingenti danni subiti a causa dell'alluvione, si ritiene che gli adempimenti previsti dal citato articolo 53 non fruiscono del regime di sospensione.

Peraltro la sospensione dell'obbligo di denuncia per l'intero periodo previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 si tradurrebbe in un ingiustificato differimento della tutela, soprattutto sotto il profilo economico, per i lavoratori infortunati che versano certamente in uno stato di bisogno.

Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è tenuto a effettuare la denuncia e/o la comunicazione nei termini previsti dalle suddette disposizioni.

L'impossibilità oggettiva di inoltrare la denuncia/comunicazione, comprovata in relazione agli eventi alluvionali, costituisce comunque causa ostativa all'avvio del procedimento sanzionatorio, fermo restando l'obbligo di provvedere non appena sia cessato l'impedimento oggettivo.

2) Notificazione dei verbali di accertamento e notificazione, procedimenti sanzionatori ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagamento di sanzioni amministrative

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge

¹³ Recante il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

1 giugno 2023, n. 61, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 *sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.*

Inoltre, l'articolo 4, al comma 2, prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi i medesimi termini di cui al comma 1 *relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.*

Per quanto sopra esposto, fino al 31 agosto 2023 è sospesa la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione.

Sono sospesi per il medesimo periodo i termini relativi ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'articolo 14 e al termine di prescrizione di cui all'articolo 28.

È altresì sospeso il termine di pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima a seguito di diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 nonché il termine di pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di provvedimenti sanzionatori già notificati, i termini di pagamento delle sanzioni indicati nei provvedimenti medesimi restano sospesi nel periodo indicato dalla disposizione e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione medesimo.

Sono inoltre sospesi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in caso di provvedimenti sanzionatori e verbali di accertamento già notificati, i termini per la presentazione di scritti difensivi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 1